

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 6 febbraio 2026

Nr. 6 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

1. **Cooperative compliance: approvato il modello per il regime opzionale**
2. **Esteso anche al 2026 il periodo sperimentale dei documenti IVA precompilati**
3. **Con i maggiori ricavi rettifica anche dei costi**
4. **Cambia la soglia per il modello INTRA 2bis con periodicità mensile**
5. **Escluso dalla base imponibile IVA il contributo sulle piccole spedizioni**
6. **Crediti d'imposta ZES unica e ZLS: disponibili i modelli di comunicazione per fruire dell'agevolazione**

Cooperative compliance: approvato il modello per il regime opzionale

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 3 febbraio 2026, Prot. n. 42022/2026 ha approvato il modello da utilizzare per l'adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale di cui all'articolo 7-bis del DLgs n. 128/2015.

Infatti, i contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali per aderire al regime sull'adempimento collaborativo possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione.

Secondo quanto indicato nel provvedimento, il modello di adesione al regime opzionale, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato, alla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della PEC.

L'Ufficio, successivamente alla presentazione del modello, avvia la relativa attività istruttoria, nell'ambito della quale verifica che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia stato predisposto in modo coerente con le linee guida dell'Agenzia delle Entrate e che sia stato certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità, iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'esito dell'attività istruttoria viene comunicato dall'Ufficio al contribuente entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento del modello. In caso di richieste integrative da parte dell'Ufficio

concernenti ulteriore documentazione o l'implementazione di misure correttive, il termine di 120 giorni è sospeso; la mancata integrazione entro sei mesi dalla richiesta equivale a rinuncia all'esercizio dell'opzione.

Gli esiti dell'attività istruttoria sono trasmessi anche alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali territorialmente competenti per il contribuente, nonché al Comando generale della Guardia di finanza.

Il provvedimento disciplina anche la procedura di gestione degli interpelli da parte dei contribuenti aderenti al regime opzionale, prevedendo che:

- i contribuenti devono presentare le istanze di interpello agli uffici competenti per la ricezione delle istanze di interpello;
- le articolazioni territoriali competenti per il controllo verificano la corretta applicazione delle risposte rese;
- gli esiti di tale verifica sono comunicati all'Ufficio competente per l'opzione affinché possa riscontrare la presenza delle condizioni per il riconoscimento di specifici effetti premiali;
- la Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, al fine di garantire uniformità di indirizzo strategico e interpretativo, monitora le risposte rese alle istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime opzionale.

Esteso anche al 2026 il periodo sperimentale dei documenti IVA precompilati

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 3 febbraio 2026, Prot. n. 42054/2026 ha prorogato anche alle operazioni effettuate nel 2026 l'applicazione, in via sperimentale, del programma

di assistenza on line che prevede la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per alcune categorie di soggetti passivi, delle bozze dei registri IVA, delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA.

Con i maggiori ricavi rettifica anche dei costi

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza Corte n. 2149/2026 ha statuito che in presenza di una contestazione di maggiori ricavi, non può essere esclusa la deducibilità di ulteriori costi per il solo fatto che risultino già indicati nella dichiarazione dei redditi. Resta ferma la necessità che tali costi siano dimostrati dal contribuente e valutati nella loro effettiva entità.

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato in via induttiva il maggior reddito d'impresa di un contribuente operante nel commercio online di beni usati, accertando maggiori ricavi non dichiarati.

A fronte di tali maggiori ricavi, l'Ufficio non aveva riconosciuto ulteriori costi rispetto a quelli già indicati dal contribuente in dichiarazione.

I giudici di merito hanno ritenuto legittima tale impostazione, escludendo la deducibilità sul presupposto che l'indicazione dei costi nella dichiarazione originaria impedisce il riconoscimento di ulteriori componenti negative, salvo una specifica giustificazione dell'aumento.

Secondo la Cassazione, invece, tale mancato riconoscimento non considera che l'accertamento ha ad oggetto proprio la rettifica delle risultanze dichiarative. Una volta che l'Amministrazione contesta l'ammontare dei ricavi dichiarati, non può considerare la dichiarazione come un limite insuperabile per la valutazione dei costi.

L'accertamento di maggiori ricavi rende coerente la possibilità che siano stati conseguiti sostenendo costi ulteriori rispetto a quelli inizialmente indicati.

In tale prospettiva, i costi direttamente collegati ai maggiori ricavi possono essere oggetto di prova da parte del contribuente e di successiva valutazione dell'Amministrazione, senza che la

precedente dichiarazione impedisca in astratto tale verifica.

Cambia la soglia per il modello INTRA 2bis con periodicità mensile

Con determinazione n. 84415 del 3 febbraio 2026, l'Agenzia delle Dogane ha introdotto semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA 2bis).

In particolare, è stato previsto che i soggetti di cui all'articolo 1 del DM del 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di tali acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.

La fornitura mensile dei "dati fattura" da parte dell'Agenzia delle Entrate consente all'ISTAT la sostituzione parziale dei dati raccolti con il modello INTRA 2bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari e, quindi, l'innalzamento della soglia di obbligatorietà di compilazione del modello INTRA 2bis.

La nuova soglia trova applicazione a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 50, comma 6-bis, del DL n. 331/1993, entro il 25 febbraio 2026.

Escluso dalla base imponibile IVA il contributo sulle piccole spedizioni

L'Agenzia delle Dogane e monopoli, con la Circolare del 5 febbraio 2026, n. 4, ha fornito ulteriori dettagli in merito al contributo, pari a 2 euro, gravante sulle spedizioni di provenienza extra Ue di valore non superiore a 150 euro, istituito dall'articolo 1 commi 126-128 della Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).

In particolare, è stato chiarito che il contributo in parola, in quanto destinato a coprire le spese amministrative correlate allo sdoganamento, non è da considerarsi un diritto doganale e non deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA.

Rispetto alle precedenti circolari nn. 37/2025 e 1/2026, sono state fornite ieri ulteriori indicazioni operative sul contributo relativo alle spedizioni di piccolo valore provenienti da Paesi extra Ue.

Nella circolare n. 4/2026 si precisa che:

- i tracciati dichiarativi interessati dall'applicazione del contributo sono unicamente gli H1 e H7;
- il contributo non è dovuto qualora la spedizione di merce unionale venga reimportata nell'ambito della temporanea esportazione e, in particolare, non si applica nel caso di operazioni di importazione per le quali venga utilizzato il codice regime 61, 63 o 68;
- nel caso di un'importazione con tracciato H1 contenente una molteplicità di spedizioni, a prescindere dal valore in dogana dell'intera dichiarazione (eventualmente superiore a 150 euro), il dichiarante dovrà comunque liquidare il contributo in argomento su ogni singola spedizione con valore in dogana non eccedente i 150 euro;
- nel caso di una dichiarazione doganale, con tracciato H1, contenente una sola spedizione costituita da più singoli, il contributo dovrà essere liquidato una sola volta con riferimento al primo singolo.

Crediti d'imposta ZES unica e ZLS: disponibili i modelli di comunicazione per fruire dell'agevolazione

Con la pubblicazione dei Provvedimenti direttoriali del 30 gennaio 2026, Prot. n. 3882/2026 e Prot. n. 3873/2026, sono stati approvati i modelli di comunicazione per la fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta:

- per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica;
- per gli investimenti realizzati nelle Zone Logistiche Semplificate - ZLS, con le relative istruzioni per la compilazione.

L'articolo 1, commi 438-443 della L. 199/2025, intervenendo sull'articolo 16, del DL n. 124/2023, ha previsto la proroga, per il 2026, 2027 e 2028, del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (comprensiva ora anche dei territori agevolati delle Regioni Marche e Umbria).

I modelli di comunicazione approvati devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare:

- dal 31 marzo al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
- dal 31 marzo al 30 maggio 2027, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027;
- dal 31 marzo al 30 maggio 2028, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2028.

Successivamente, a pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione originaria nei suddetti termini dovranno inviare all'Agenzia una comunicazione integrativa:

- dal 3 gennaio al 17 gennaio 2027, per gli investimenti 2026;
- dal 3 gennaio al 17 gennaio 2028, per gli investimenti 2027;
- dal 3 gennaio al 17 gennaio 2029, per gli investimenti 2028.

Analoga proroga è prevista dall'articolo 1 commi 444-447 della Legge n. 199/2025, anche per il credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS ex articolo 13, comma 1, del DL 60/2024 convertito. Anche in questo caso, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, ferma restando la procedura per l'accesso all'agevolazione.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |